



Città di Amantea
(Provincia di Cosenza)
Pubblicazione all'Ufficio Pretorio
N° Reg. 567
Dal 11 AGO. 2015
Al 26 AGO. 2015



COMUNE DI AMANTEA

PROVINCIA DI COSENZA

Corso Umberto I, 87032 AMANTEA(CS) Tel. 0982 4291-Fax 0982 41013

e-mail: lavoripubblici@comune.amantea.cs.it

ORDINANZA N. 116 del 11/08/2015

**Oggetto: STATO D'EMERGENZA ISOLA ECOLOGICA –
IL SINDACO**

PREMESSO che con relazione di servizio del 08/08/2015 prot. 13317, il responsabile del settore manutentivo informava questa amministrazione della problematica posta in essere dallo scarico disordinato e non conforme al regolamento, dell'isola ecologica comunale e successiva ordinanza N° 101/15.

STABILITO che a seguito d'incontro del 11/08/2015 con i rappresentanti della Lamezia Multiservizi, la situazione posta in essere riguardo lo scarico del materiale in termini non conforme all'isola è da attribuire a cittadini che hanno abusivamente scaricato negli orari di chiusura dell'Isola.

PRESO ATTO: Che con la Lamezia Multiservizi le operazione della Lamezia Multiservizi sono configurabili come trasporto gomma su gomma in quanto i rifiuti trasportati con i mezzi satelliti vengono sverzati nei cassoni scarrabili per l'avvio allo smaltimento finale;

CONSIDERATO che nell'isola di che trattasi è d'obbligo interrompere lo scarico nel caso di contenitori completamente pieni;

VISTO l'Art. 192 del D.Lgs. n.152 del 3/04/2006 e s.m.i. che pone l'obbligo di elevare sanzioni per le inadempienze in relazione all'Art. 255 dello stesso decreto;

VISTO l'Art. 7 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

VISTO l'Art. 6 bis della Legge 24/07/2008 n.125 che, a modifica dell'Art. 16, Comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, attribuisce alla G.C. la facoltà di stabilire per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti da Euro 25,00 ad Euro 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o con il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

VISTO l'art. 3 Comma 6 della Legge 15/07/2009 n. 94 che stabilisce l'importo minimo di euro 300,00 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque sporca le pubbliche vie, fino ad un massimo di euro 3.000,00;

VISTI gli Art.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

REVOCA



La precedente Ordinanza N° 112/15 riguardo la responsabilità attribuite alla Lamezia Multiservizi;

ORDINA

di procedere al recupero e smaltimento del materiale accumulato, sul piazzale e negli spazi esterni dell'isola ecologica e del capannone PIP utilizzato dalla suddetta ditta, con riferimento in particolare ai cartoni e agli ingombranti.

ORDINA ALTRESÌ IL DIVIETO DI:

1. abbandonare, scaricare e depositare, se pur temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo e genere, anche ingombranti, nelle suddette area nelle varie fasi di lavorazioni se non negli appositi cassoni all'uopo disposti dalla stessa Lamezia Multiservizi;
2. sporcare l'area pubblica con qualsiasi sostanza o rifiuto da parte degli addetti del servizio, dai cittadini e dal personale comunale;

AVVISA

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che l'esecuzione degli interventi devono essere condotti nel rispetto dei Regolamenti e ordinanze vigenti sopra richiamate, rispettando, se compatibili con l'eliminazione della situazione di pericolo e tutela alla salute dei cittadini e all'igiene della città;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti in sede civile, penale ed amministrativa;
- che le violazioni alla presente ordinanza possono essere accertate anche mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza territoriale secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale vigente in materia;
- In caso di inerzia del trasgressore, l'amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo di rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi a spese dell'inadempiente.

Demanda

- al Comando di Polizia Municipale il rispetto della presente ordinanza e l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali successivi in materia d'inosservanza Sindacale;

Avverte altresì

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o entro centoventi giorni dalla medesima data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dispone

La notifica del presente provvedimento agli interessati per Via Pec alla ditta interessata trasmessa per conoscenza a:

1. Prefettura di Cosenza Organo Territoriale di Governo;
2. alla Guardia Forestale sede di Longobardi CS ;
3. Al comando polizia Municipale - sede

Fig. Domenico Pileggi

F.to

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Antonio Rubino

F.to

IL SINDACO

Monica Sabatino

